



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA

N. 543/13 SENT
N. 299/09 RG
N. 5157 004

n.299/09 R.Gen.Lav.Prev.

Dispositivo n.

In funzione di giudice del lavoro, nella persona del dr. Gaetano Dimartino,
nella causa

TRA

, elettivamente domiciliato presso l'avv.

che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso

ricorrente

E

, elettivamente domiciliati

presso l'avv. Francesco Biazzo in forza di procura a margine della memoria
di costituzione

resistenti

all'udienza del 5.6.2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto: *accertamento della natura subordinata del rapporto;
differenze retributive;*

mediante lettura del dispositivo in calce e dei

Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 4.2.2009 il dott. _____ ha esposto: di
aver svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta
, a partire dal 4.6.2007, con mansioni inerenti alla

raccolta ed elaborazione di dati, all'elaborazione di consulenze tecniche, alla progettazione ed elaborazione di documenti e progetti nel settore turistico; che il rapporto lavorativo non era mai stato regolarmente denunciato; che la ditta _____ e il _____ non avevano mai corrisposto la retribuzione dovuta, salvo sporadici e parziali rimborsi delle spese vive sostenute, sino a che nel novembre 2007 esso ricorrente, dinanzi al perdurante inadempimento degli obblighi retributivi e previdenziali, non aveva deciso di abbandonare il posto di lavoro; che vane erano state le diffide stragiudiziali volte ad ottenere il pagamento delle retribuzioni e la regolarizzazione della posizione contributiva.

Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo al giudice del lavoro adito di: dichiarare la natura subordinata del rapporto e, per l'effetto, di condannare _____ e la _____ in solido tra loro, al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 22.426,44 a titolo di retribuzione maturata e non percepita nel corso del rapporto, t.f.r. e stipendi maturati dalla data di cessazione del rapporto al momento di proposizione del ricorso (pretesi sul presupposto che il rapporto di lavoro non sarebbe stato validamente interrotto).

Il ricorrente ha articolato mezzi di prova e chiesto c.t.u.

Si sono tardivamente costituiti i convenuti che hanno contestato le domande attoree, deducendo che le prestazioni lavorative rese dal dott. _____ nel 2007 non si sarebbero inserite in un rapporto di lavoro subordinato, dando piuttosto contenuto ad una collaborazione esterna finalizzata alla realizzazione di progetti nel settore turistico.

Assunto l'interrogatorio formale di _____ ed escusso un teste addotto da parte ricorrente (che ha poi dichiarato di rinunciare all'altro teste



indicato), la causa, previa concessione di termine per note, viene oggi decisa.

2. Decisivo al fini della qualificazione del rapporto di lavoro è il requisito della etero-determinazione della prestazione, vale a dire l'assoggettamento dell'attività svolta a penetranti direttive e controlli sulle modalità di esecuzione; rispetto a tale requisito, sempre imprescindibile per qualificare il rapporto come di natura subordinata, altri indici, frutto di una elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata, possono concorrere in via soltanto indiziaria a disvelare l'esistenza di prestazioni di lavoro dipendente: lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, i vincoli di orario, l'intensità della prestazione e l'esclusività del rapporto, l'inerenza di questa al ciclo produttivo, l'alienità dei mezzi di produzione, la corresponsione di una retribuzione fissa a tempo senza rischio del risultato.

Le allegazioni contenute in ricorso sono molto labili, quasi inesistenti, sull'elemento - come sottolineato, dirimente - della eterodeterminazione della prestazione: il ricorrente afferma di aver svolto mansioni di impiegato di concetto, consistenti nella raccolta ed elaborazione di dati e nella redazione di progetti e consulenze ma non specifica se e da chi ricevesse ordini e direttive vincolanti nell'espletamento di tale attività.

Quanto ai sopra ricordati indici secondari della subordinazione, parte ricorrente afferma genericamente la sussistenza di alcuni di essi, come (pag. 1-2 ric.) l'inserimento nell'organizzazione aziendale, la sottoposizione al potere disciplinare, l'esclusività della prestazione, il vincolo nell'orario di lavoro.

Tuttavia, questa generica deduzione non è seguita dalla doverosa specificazione delle sanzioni, e comunque dei richiami, ricevuti nel corso del rapporto e delle modalità secondo cui l'attività da lui svolta veniva ad



inserirsi nella complessiva organizzazione aziendale. A tale riguardo si osserva come anche la descrizione del contenuto di questa attività sia troppo scarna per poterne ricavare elementi utili alla sua qualificazione giuridica, tanto più che lo svolgimento di non meglio precisate 'consulenze' e l'elaborazione di 'progetti' si prestano benissimo ad essere svolti tanto in regime di subordinazione quanto in regime di autonomia.

Quanto al vincolo di orario, il ricorso non indica quali orari di lavoro il ricorrente abbia osservato, salvo allegare, anche in tal caso genericamente, la coincidenza di tali orari con quelli osservati dai dipendenti della

. Tale omissione, oltre a non giovare alla tesi della natura subordinata, preclude anche il riconoscimento delle invocate differenze retributive: perché senza una esatta determinazione della quantità di lavoro svolto, oltre che della sua qualità, rilevante ai fini dell'inquadramento, non è in alcun modo possibile quantificare la retribuzione spettante.

La prova testimoniale articolata in ricorso non sopperisce alle evidenziate lacune nell'allegazione, giacché ai testi si è chiesto di riferire se il [redacted] abbia "svolto la sua attività all'interno della ditta [redacted] .i." e se è vero che abbia "svolto tale mansione in maniera continuativa, rispettando gli orari di lavoro osservati dagli altri dipendenti"; non si è chiesto invece di riferire puntualmente sul contenuto dell'attività, sulle sue modalità di esecuzione e sui rapporti tra il ricorrente e il legale rappresentante e gli altri dipendenti della società.

Pertanto, la teste [redacted] ha riferito circostanze non incompatibili con un'attività di lavoro autonomo: ha detto infatti che al ricorrente, esperto in informatica e materie legate al settore del turismo, venne affidato il compito di sviluppare un progetto di formazione oltre che di elaborare dei dati relativi a dei progetti su Tindari. Chiaramente, un'attività siffatta ben



potrebbe essere oggetto di un incarico di consulenza, mirato su progetti e target specifici ed affidato ad un professionista esterno all'azienda.

La teste ha soggiunto che il ricorrente osservava gli orari degli altri dipendenti ma non ha saputo dire se fosse presente tutti i giorni.

Appare decisamente influente ai fini della qualificazione del rapporto la circostanza che il ricorrente avesse una propria postazione di lavoro o che detenesse le chiavi dello studio.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente decidendo:

rigetta il ricorso;

condanna _____ a rifondere alle parti resistenti le spese processuali che liquida complessivamente in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e CA come per legge.

Così deciso in Ragusa, il 5 giugno 2013.



Il Giudice del lavoro
dott. Gaetano Dimartino

